

# *Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport*

## IL COLLEGIO ARBITRALE

composto da:

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani	Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli	Arbitro
Prof. Marcello Foschini	Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli	Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico ("Regolamento particolare"), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111;

riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell'arbitrato, in Roma, ha deliberato all'unanimità il seguente

### LODO

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0865 del 18 luglio 2005) promosso da:

**Spal SpA** in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante p.t., Prof. Dott. Lino di Nardo, con sede in 44100 Ferrara (FE), Corso Piave n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, alla Via De' Marchi n. 4/2 (tel. 051271927 – fax 051271927 – email [avv.grassani@virgilio.it](mailto:avv.grassani@virgilio.it))

- attrice -

contro

**Federazione Italiana Giuoco Calcio**, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email [ghplex@ghplex.it](mailto:ghplex@ghplex.it))

- convenuta -

\*\*\*

# Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

vista l'istanza arbitrale e le relative domande;  
viste le memorie del convenuto e le relative conclusioni;  
visto l'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio pronuncia il lodo con procedura d'urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica»;  
visto l'art. 3 del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio arbitrale decide applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale»;

ritenuto:

- che, dalla documentazione in atti, la società istante non risulta in regola con i requisiti previsti dalla normativa federale;
- che, in particolare, la società non ha provveduto al pagamento dei debiti nei confronti dell'erario, né è stata provata la pendenza in sede giurisdizionale di una lite non temeraria ovvero strumentale nei confronti delle diverse voci di debito relative al comparto sportivo, poiché il contenzioso con l'erario illustrato in atti appare attenersi unicamente alla decadenza – per effetto di inadempimenti della società istante – dai benefici del condono dalla stessa ottenuto, e non alla sussistenza del debito tributario;
- che l'assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell'iscrizione al campionato, restando pertanto assorbita ogni valutazione circa la eventuale soddisfazione degli altri requisiti la cui mancanza era stata rilevata dagli organi tecnici federali;
- che gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di difesa

**P.Q.M.**

Il Collegio Arbitrale

all'unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:

- rigetta la domanda della società istante **Spal SpA**;
- pone a carico della società **Spal SpA** gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, compensando tra le parti gli onorari e le spese di difesa.
- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Così deciso in Roma, presso la sede dell'arbitrato, in conferenza personale degli arbitri il 26 luglio 2005.

Ai sensi dell'art. 14, del Regolamento particolare, su accordo delle parti sottoscritto nel verbale di udienza, il testo integrale del lodo, avente ad oggetto tutti i punti della

2

# *Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport*

controversia, singolarmente motivati, è comunicato alle parti entro sessanta giorni dalla comunicazione del dispositivo.

Roma, 26 luglio 2005

F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani

F.to Avv. Guido Cecinelli

F.to Prof. Marcello Foschini

F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli

F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano